CAMERA DEI DEPUTATI N. 4164

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPAGNOLLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Seduta del 20 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 della legge 27 maggio 1961, n. 465, prevede un assegno di operosità di fine esercizio in favore del personale delle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'articolo 16 della stessa legge stabilisce che tale assegno deve essere liquidato alla fine di ciascun esercizio.

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul Bilancio il predetto assegno veniva pagato alla fine di giugno.

Ora che ai sensi della legge 1° marzo 1964, n. 62, l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, invece, tale assegno deve essere pagato alla fine dell'anno.

In base alle norme vigenti, il personale postelegrafonico percepisce, oltre alle normali competenze mensili, altri emolumenti nei seguenti periodi dell'anno:

Pasqua - Supercottimo;
Fine anno - Tredicesima mensilità;
- supercottimo (per l'ASST « Premio di cointeressenza »);
- premio di fine esercizio.

Sembra più opportuna una nuova ridistribuzione di tali emolumenti per evitarne l'accumulo a fine anno e per renderli, invece, più aderenti alle esigenze familiari. A ciò si provvede con il disegno di legge che si propone inteso ad autorizzare, fermo restando l'attuale onere finanziario annuo, la corresponsione dell'assegno di operosità in prossimità delle ferie estive, in modo da dare al lavoratore la possibilità di affrontare tale specifica esigenza.

Il secondo comma del disegno di legge prevede l'estensione dell'assegno di operosità al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica il quale, pur essendo contemplato dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, nelle norme relative al premio mensile di esercizio (articolo 14), era stato involontariamente escluso dal predetto premio di operosità istituito con la medesima legge n. 465.

L'ultimo comma ha carattere transitorio ed ha per scopo di consentire un graduale passaggio dall'attuale alla nuova disciplina in modo che questa, nel primo anno di applicazione, non privi il personale di un emolumento, sia pure ridotto alla metà, sul quale pone un certo affidamento per fronteggiare le maggiori spese cui va incontro nel periodo estivo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla Tabella *D*) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è attribuito in relazione al periodo 1° gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.